

**DELIBERAZIONE 16 LUGLIO 2024**  
**295/2024/R/EEL**

**DETERMINAZIONE, PER LA SOCIETÀ CONSORZIO ENERGETICO VAL VENOSTA, DELLE TARIFFE DI RIFERIMENTO PER IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA PER L'ANNO 2017, PER I SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E DI MISURA DELL'ENERGIA ELETTRICA PER L'ANNO 2018 E DISPOSIZIONI RELATIVE AD ACCONTI DI PEREQUAZIONE**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1303<sup>a</sup> riunione del 16 luglio 2024

**VISTI:**

- la direttiva 2019/944/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia;
- la legge 9 gennaio 1991, n.10;
- la legge del 14 novembre 1995, n. 481/95 e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto-legge 18 giugno 2007, n.73, come convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2007, n. 125;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 2 dicembre 2015, 583/2015/R/COM e il relativo allegato A, recante criteri per la determinazione e l'aggiornamento del tasso di remunerazione del capitale investito per i servizi infrastrutturali dei settori elettrico e gas per il periodo 2016-2021 (TIWACC 2016-2021) come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/EEL, (di seguito: deliberazione 654/2015/R/EEL) e i relativi Allegato A (di seguito: TIT 2016-2019) e Allegato B (di seguito: TIME 2016-2019) come successivamente modificati e integrati;
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2017, 882/2017/R/EEL (di seguito: deliberazione 882/2017/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 11 aprile 2018, 237/2018/R/EEL (di seguito: deliberazione 237/2018/R/EEL) come successivamente modificata e integrata;

- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 568/2019/R/EEL, (di seguito: deliberazione 568/2019/R/EEL) e i relativi Allegato A (di seguito: TIT 2020-2023) e Allegato B (di seguito: TIME 2020-2023) come successivamente modificati e integrati;
- la deliberazione dell’Autorità 23 giugno 2020, 233/2020/R/EEL;
- la deliberazione dell’Autorità 11 maggio 2021, 187/2021/R/EEL (di seguito: deliberazione 187/2021/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 22 marzo 2022, 116/2022/R/EEL;
- la deliberazione dell’Autorità 19 luglio 2022, 332/2022/R/EEL (di seguito: deliberazione 332/2022/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 18 aprile 2023, 164/2023/R/EEL;
- la deliberazione dell’Autorità 17 ottobre 2023, 472/2023/R/EEL (di seguito: deliberazione 472/2023/R/EEL);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* 13 novembre 2020, n. 19/2020 (di seguito: determinazione 19/2020- DIEU);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* 14 luglio 2022, n. 4/2022;
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* 24 ottobre 2022, n. 8/2022;
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia 20 ottobre 2023, n. 2/2023 (di seguito: determinazione 2/2023-DINE);
- la comunicazione del Consorzio Energetico Val Venosta, prot. Autorità 39680 del 9 settembre 2022;
- la comunicazione di risultanze istruttorie inviata al Consorzio Energetico Val Venosta in data 25 giugno 2024, prot Autorità 44794 del 25 giugno 2024 (di seguito: comunicazione 25 giugno 2024);
- la comunicazione del Consorzio Energetico Val Venosta del 2 luglio 2024, prot. Autorità 47292 del 4 luglio 2024 (di seguito: comunicazione 2 luglio 2024).

**CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 654/2015/R/EEL, l’Autorità ha emanato le disposizioni in materia di regolazione tariffaria dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica, per il periodo di regolazione 2016 – 2023, approvando il TIT 2016-2019 e il TIME 2016-2019, recanti le disposizioni relative al primo quadriennio del periodo di regolazione 2016 – 2019, con riferimento rispettivamente al servizio di distribuzione di energia elettrica e a quello di misura dell’energia elettrica;
- il TIT 2016-2019 e il TIME 2016-2019, come modificati dalla deliberazione 237/2018/R/EEL, individuano due differenti regimi di riconoscimento tariffario, differenziati in funzione della numerosità dei clienti finali: un regime individuale,

- riservato alle imprese che servono almeno 25.000 punti di prelievo, e un regime parametrico per le restanti imprese;
- il Consorzio Energetico Val Venosta - id ARERA 22678 (di seguito richiamato anche come: Consorzio) risulta soggetto al regime tariffario parametrico;
  - con riferimento alle imprese soggette al regime tariffario parametrico, la deliberazione 237/2018/R/EEL prevede che le tariffe di riferimento di cui all'articolo 8 del TIT 2016-2019 e all'articolo 37 del TIME 2016-2019:
    - relativamente al servizio di distribuzione siano determinate per l'anno 2017 applicando il regime individuale mentre, per l'anno 2018, applicando il regime parametrico con un meccanismo di gradualità di cui alla deliberazione 237/2018/R/EEL;
    - relativamente al servizio di misura siano poste pari alla tariffa obbligatoria, di cui all'articolo 33 del TIME per l'anno 2017 mentre, per l'anno 2018, siano determinate con il criterio parametrico di cui alla deliberazione 237/2018/R/EEL;
  - ai fini delle determinazioni tariffarie, l'Autorità utilizza le informazioni relative agli investimenti e alle variabili di scala dichiarate annualmente dalle imprese distributrici nelle raccolte telematiche RAB ai sensi dell'articolo 4 del TIT e dell'articolo 9 del TIME.
  - ai fini della determinazione dei saldi di perequazione, la Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito Cassa) gestisce con cadenza annuale i dati necessari ai fini perequativi, con lo scopo di equilibrare i maggiori ricavi conseguiti o i minori costi sostenuti dalle imprese distributrici per la fornitura dei servizi, rispetto alla tariffa obbligatoria di cui all'articolo 9 del TIT e all'articolo 33 del TIT.

**CONSIDERATO CHE:**

- il Consorzio Energetico Val Venosta svolge le attività di distribuzione e di misura dell'energia elettrica dall'1 gennaio 2017 a seguito dell'acquisizione di una porzione di rete di distribuzione precedentemente gestita dall'impresa Edyna s.r.l. (id ARERA 3255);
- l'avvio dell'operatività dell'impresa distributtrice nel 2017 costituisce una situazione peculiare che ha richiesto lo svolgimento di attività istruttorie propedeutiche alla determinazione delle tariffe di riferimento oggetto del presente provvedimento al fine di individuare una metodologia di determinazione delle tariffe medesime che, pur nel rispetto dei principi della regolazione vigente, non può essere la metodologia *standard* applicata a tutte le imprese distributrici di energia elettrica;
- in particolare, nel caso del Consorzio Energetico Val Venosta:
  - non è possibile procedere ad una determinazione dei costi operativi riconosciuti per l'anno 2017 attraverso l'applicazione della metodologia utilizzata per le altre imprese distributrici che fa riferimento all'applicazione del *price cap* ai parametri tariffari a copertura dei costi operativi riferiti

all'anno precedente, essendo il 2017 l'anno della prima determinazione tariffaria;

- non sono disponibili volumi di servizio dell'impresa relativi ad anni antecedenti il 2017 rilevanti ai fini della determinazione dei parametri tariffari e per la valorizzazione dei costi riconosciuti con il criterio parametrico, essendo il 2017 il primo anno di operatività dell'impresa distributrice.

**CONSIDERATO CHE:**

- ai fini della determinazione delle tariffe di riferimento per il servizio di distribuzione dell'energia elettrica per l'anno 2017, è necessario:
  - determinare il costo riconosciuto per ciascuna impresa distributrice, costituito da: (i) costi operativi e (ii) costi di capitale che ricomprendono (ii.a) remunerazione del capitale investito netto e (ii.b) ammortamenti;
  - allocare il costo riconosciuto di cui al precedente punto alle diverse tipologie contrattuali di cui al comma 2.2 del TIT;
  - determinare i parametri tariffari sulla base dei volumi di servizio (punti di prelievo e prelievi di energia elettrica).
- ai fini del precedente elenco si applicano le disposizioni di cui all'Articolo 11 del TIT e quanto riportato nella relazione tecnica allegata alla deliberazione 654/2015/R/EEL;
- i criteri utilizzati per la determinazione delle tariffe di riferimento definitive per l'anno 2017 per il Consorzio Energetico Val Venosta sono, in linea generale, analoghi a quelli utilizzati per la determinazione delle tariffe di riferimento per le restanti imprese distributrici in regime tariffario parametrico come approvate con le deliberazioni 187/2021/R/EEL e 332/2022/R/EEL;
- nello specifico caso del Consorzio Energetico Val Venosta:
  - nell'impossibilità di procedere ad una determinazione dei costi operativi riconosciuti con la metodologia *standard* applicata alle altre imprese distributrici si è proceduto, quale metodologia alternativa, pur nel rispetto della regolazione vigente, ad utilizzare la metodologia di cui comma 2.1 della deliberazione 237/2018/R/EEL che prevede l'utilizzo di un criterio parametrico per la determinazione del costo operativo unitario riconosciuto all'impresa;
  - nell'impossibilità di determinare i parametri tariffari facendo riferimento ai volumi di servizio relativi all'anno  $t-2$  rispetto all'anno tariffario, si è proceduto a determinare il costo operativo riconosciuto ed i parametri tariffari utilizzando i volumi di servizio dell'anno 2017, anno di avvio dell'attività di distribuzione.

**CONSIDERATO CHE:**

- ai fini della determinazione delle tariffe di riferimento per il servizio di distribuzione dell'energia elettrica per l'anno 2018:
  - la deliberazione 237/2018/R/EEL (agli articoli 2, 4 e 5) definisce i criteri di determinazione del costo riconosciuto e dei parametri tariffari in regime parametrico;
  - l'articolo 6 della deliberazione 237/2018/R/EEL prevede che per l'anno 2018 venga definita una tariffa di transizione come media ponderata tra il valore riconosciuto applicando il regime individuale (“tariffa d’impresa”) e il valore riconosciuto in base al regime parametrico;
  - il comma 6.2 della deliberazione 237/2018/R/EEL prevede che, a partire dall'anno 2018, la tariffa d’impresa sia aggiornata annualmente per la quota parte dei costi operativi attraverso l'applicazione del meccanismo del *price cap* di cui al comma 11.1 del TIT 2016-2019 e per la quota parte a copertura dei costi di capitale attraverso l'applicazione del tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi;
  - con deliberazione 882/2017/R/EEL il tasso di variazione medio annuo dell'inflazione riferito ai 12 mesi precedenti di cui al comma 11.1 del TIT 2016-2019 è stato accertato nella misura dello 0,58% per le tariffe relative all'anno 2018;
  - il tasso di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti, ai fini dell'aggiornamento annuale della quota parte dei corrispettivi tariffari a copertura dei costi operativi, di cui al comma 11.2 del TIT 2016-2019 è pari, per il servizio di distribuzione, al 1,9%;
  - con deliberazione 882/2017/R/EEL il tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi è stato accertato nella misura dello 0% per le tariffe relative all'anno 2018;
  - il comma 6.3 della deliberazione 237/2018/R/EEL prevede che la tariffa di transizione di cui al comma 6.1 per l'anno 2018 sia determinata assegnando alla tariffa parametrica un peso pari al 10%;
- i criteri utilizzati per la determinazione delle tariffe di riferimento definitive per l'anno 2018 per il Consorzio Energetico Val Venosta sono, in linea generale, analoghi a quelli utilizzati per la determinazione delle tariffe di riferimento per restanti imprese distributrici in regime tariffario parametrico come approvate con la deliberazione 472/2023/R/EEL;
- nello specifico caso del Consorzio Energetico Val Venosta, nell'impossibilità di determinare i costi riconosciuti ed i parametri tariffari facendo riferimento ai volumi di servizio relativi all'anno  $t-2$  rispetto all'anno tariffario, si è proceduto ad utilizzare i volumi di servizio dell'anno 2017, anno di avvio per il Consorzio dell'attività di distribuzione.

**CONSIDERATO CHE:**

- ai fini della determinazione delle tariffe di riferimento per il servizio di misura dell'energia elettrica per l'anno 2018:
  - con riferimento al servizio di misura dell'energia elettrica in bassa tensione, l'Articolo 7 della deliberazione 237/2018/R/EEL definisce i criteri di determinazione del costo riconosciuto e dei parametri tariffari;
  - in particolare, con riferimento ai costi operativi, il comma 7.1 della deliberazione 237/2018/R/EEL prevede che la quota parte delle tariffe di riferimento di cui all'articolo 37 del TIME 2016-2019 a copertura dei costi operativi per il servizio di misura in bassa tensione sia posta pari al valore della quota parte delle componenti MIS(INS) e MIS(RAV) delle tariffe obbligatorie di cui all'articolo 33 del TIME 2016-2019;
  - con riferimento ai costi di capitale, il comma 7.2 della deliberazione 237/2018/R/EEL prevede che la determinazione dei costi di capitale relativi all'installazione di misuratori elettronici in bassa tensione avvenga sulla base di una stratificazione degli investimenti lordi di ciascuna impresa ricostruita a partire da un profilo di installazione convenzionale e di un costo unitario medio di settore;
  - l'articolo 1 della determinazione 8/2022-DIEU prevede un costo medio unitario di settore relativo ai misuratori elettronici e ai sistemi di telegestione pari a 126 euro/misuratore (a prezzi correnti 2014) e un fattore di *turnover* degli investimenti pari al 2%;
- nello specifico caso del Consorzio Energetico Val Venosta, nell'impossibilità di determinare i costi riconosciuti ed i parametri tariffari facendo riferimento ai volumi di servizio relativi all'anno *t-2* rispetto all'anno tariffario, si è proceduto ad utilizzare i volumi di servizio dell'anno 2017, anno di avvio dell'attività di distribuzione

**CONSIDERATO CHE:**

- con comunicazione 25 giugno 2024 sono state inviate al Consorzio Energetico Val Venosta le risultanze istruttorie relative alle determinazioni tariffarie per gli anni 2017 e 2018;
- facendo seguito alle suddette risultanze istruttorie, con comunicazione 2 luglio 2024, il Consorzio ha evidenziato di aver presentato nel mese di settembre 2022 un'istanza per il riconoscimento del livello di densità effettivo ai sensi del comma 2.3 della deliberazione 237/2018/R/EEL;

**CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 32 del TIT 2016-2019 disciplina i criteri generali e le modalità operative di gestione dei meccanismi di perequazione per le imprese distributrici, con riferimento ai ricavi relativi al servizio di distribuzione (articolo 33 del TIT 2016-2019), ai costi di trasmissione (articolo 35 del TIT 2016-2019) ed ai ricavi relativi al servizio di misura (articolo 40 del TIME 2016-2019);
- il comma 32.6 lettera b), del TIT 2016-2019 prevede che per le perequazioni dei ricavi relativi al servizio di distribuzione e dei costi di trasmissione possa essere previsto un meccanismo di riconoscimento in acconto, con cadenza bimestrale, dei saldi di perequazione;
- con la deliberazione 568/2019/R/EEL (articolo 28 del TIT 2020-2023 e articolo 40 del TIME 2020-2023) l'Autorità ha confermato, fino all'anno 2023, i meccanismi di perequazione, incluse le disposizioni relative agli acconti;
- con la determinazione 19/2020-DIEU sono stati disciplinati i criteri di determinazione ed i meccanismi di erogazione dei suddetti acconti;
- il comma 9.6 lettera d) della deliberazione 237/2018/R/EEL, con specifico riferimento alle imprese distributrici in regime parametrico, conferisce mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* (ora Direzione Infrastrutture Energia) di disciplinare con una o più determinazioni le modalità operative di gestione dei meccanismi di perequazione;
- in tale senso, la determinazione 2/2023-DINE ha dato disposizioni in materia di perequazione generale (settore elettrico) per il periodo di regolazione 2018-2023 per le imprese che servono meno di 25.000 punti di prelievo;
- i parametri tariffari oggetto di determinazione con il presente provvedimento consentono per il Consorzio Energetico Val Venosta la quantificazione dei saldi di perequazione dei ricavi per il servizio di distribuzione e di misura per l'anno tariffario 2017 e 2018;
- la deliberazione 472/2023/R/EEL ha previsto un meccanismo di riconoscimento in acconto delle perequazioni relative ai costi di trasmissione e ai ricavi di distribuzione e di misura per gli anni dal 2019 al 2023 per le imprese distributrici in regime tariffario parametrico.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- tenere conto della comunicazione 2 luglio 2024 del Consorzio e fissare il valore della densità dell'impresa, nell'ambito delle determinazioni tariffarie per il servizio di distribuzione per gli anni 2017 e 2018, al livello effettivo pari a 14,24, in luogo del *floor* previsto dai commi 2.1 e 2.2 della deliberazione 237/2018/R/EEL;
- determinare e pubblicare le tariffe di riferimento per il servizio di distribuzione dell'energia elettrica di cui al comma 8.1 del TIT per l'anno 2017 e le tariffe di riferimento per il servizio di distribuzione dell'energia elettrica di cui al comma 8.1 del TIT e per il servizio di misura dell'energia elettrica in bassa tensione di

cui al comma 37.2 lettera a) e b) del TIME, relative all'anno 2018, per la società Consorzio Energetico Val Venosta.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- che la Cassa, entro il 31 ottobre 2024 provveda a regolare i saldi di perequazione dei ricavi relativi ai servizi di distribuzione e di misura e dei costi di trasmissione con riferimento all'anno 2017 e 2018 ai sensi di quanto disciplinato dal TIT 2016-2019 e dal TIME 2016-2019 e dalle determinazioni 19/2020-DIEU e 2/2023-DINE;
- estendere al Consorzio Energetico Val Venosta il meccanismo di riconoscimento in acconto delle perequazioni relative ai costi di trasmissione e ai ricavi di distribuzione e di misura di cui alla deliberazione 472/2023/R/EEL, per gli anni dal 2019 al 2023, secondo le disposizioni di cui agli articoli 4, 5 6 e 8 della deliberazione 472/2023/R/EEL medesima;
- prevedere che la Cassa regoli, se richiesti dal Consorzio, i suddetti acconti di perequazione entro il 31 ottobre 2024

**DELIBERA**

1. di approvare i valori delle tariffe di riferimento per l'anno 2017 per il servizio di distribuzione dell'energia elettrica, di cui al comma 8.1 del TIT 2016-2019 relativi al Consorzio Energetico Val Venosta, come riportati nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante;
2. di approvare i valori delle tariffe di riferimento per l'anno 2018 per il servizio di distribuzione dell'energia elettrica, di cui al comma 8.1 del TIT 2016-2019, relativi al Consorzio Energetico Val Venosta, come riportati nella Tabella 2 allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante;
3. di approvare i valori delle tariffe di riferimento per l'anno 2018, per il servizio di misura dell'energia elettrica, di cui al comma 37.2 lettera a) e b) e c) del TIME 2016-2019, relativi al Consorzio Energetico Val Venosta, riportati nelle Tabelle 3, 4 e 5 allegate al presente provvedimento, di cui formano parte integrante;
4. che la Cassa provveda a regolare nei confronti del Consorzio Energetico Val Venosta i saldi di perequazione relativi agli anni 2017 e 2018 entro il 31 ottobre 2024;
5. di estendere il meccanismo di riconoscimento in acconto delle perequazioni relative ai ricavi di distribuzione e di misura ed ai costi di trasmissione di cui alla deliberazione 472/2023/R/EEL per gli anni dal 2019 al 2023 nei confronti del Consorzio Energetico Val Venosta con le medesime modalità previste dagli articoli 4, 5, 6 e 8 della deliberazione 472/2023/R/EEL medesima;
6. che la Cassa regoli, se richiesti dal Consorzio, gli acconti di perequazione di cui al precedente punto 5 entro il 31 ottobre 2024;



7. di trasmettere alla Cassa per i servizi energetici e ambientali il presente provvedimento;
8. di pubblicare il presente provvedimento e le relative tabelle allegate sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

16 luglio 2024

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*